

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 643

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, FERRARI SILVESTRO, ZAMBON, CAVIGLIASO PAOLA, ZUECH, SOBRERO, TANTALO, CASTELLUCCI, GASCO, SAVINO, MAZZOLA, MANFREDI MANFREDO, STELLA, BOTTA, PELLIZZARI, ZOSO, MENEGHETTI, BAMBI**

*Presentata il 21 ottobre 1976*

### Norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È notorio che in ogni fase di economia in espansione si assiste ad incontrollati esodi dalle campagne verso i settori dell'industria e dei servizi ritenuti più redditizi rispetto al comparto primario.

Tale fenomeno, particolarmente tipico delle aree industrializzate e rappresentato sia da lavoratori autonomi (coltivatori) che da subordinati, ha determinato, in particolare:

— l'impovertimento quantitativo e qualitativo della manodopera occupata nel settore agricolo, avendo l'esodo dai campi interessato prevalentemente i giovani, fisicamente e culturalmente più preparati per affrontare ed applicare nuovi processi tecnologici e culturali;

— l'invecchiamento della popolazione rurale tradizionalista e meno propensa ai rinnovamenti aziendali, sia sotto il profilo organizzativo che produttivo;

— il *part-time* agricoltura-industria con prevalente impegno lavorativo per quest'ultimo settore, che ha limitato, a volte,

la produzione del fondo agricolo alle sole esigenze del nucleo familiare (integrazione dei generi in natura della azienda con i proventi extra-agricoli).

Questo massiccio ed incontrollato esodo dall'agricoltura, sia esso spontaneo che obbligato, trova, tra l'altro, una correlazione:

— nell'instabilità delle richieste di mercato, dei costi di produzione e dei ricavi;

— nei vari aspetti della patologia fondiaria (frammentazione, dispersione, polverizzazione del fondo);

— nella struttura morfologica e geologica del territorio;

— nella meccanizzazione agricola ed in altri processi tecnologici;

— nel diverso grado professionale che si manifesta nella popolazione rurale (fattore, questo, psicologico, che per molti fa della professione agricola una attività socialmente degradante, quindi esodi volontari, donne in particolare).

Tali conseguenze più negative che positive vanno ricercate principalmente nella mancanza di previsioni ed ipotesi sui ritmi di espulsione delle forze occupate nel settore agricolo e l'assenza soprattutto di idonee politiche che preordinino congiuntamente l'obiettivo della concentrazione della occupazione, con quello della elevazione del reddito per i rimanenti. Ciò ha provocato nel comparto primario gravi ripercussioni economico-produttive e socio-occupazionali essendo venuta meno la disponibilità di manodopera occorrente per quelle lavorazioni per le quali l'elemento « uomo » è tuttora insostituibile ed indispensabile. Trattasi infatti delle lavorazioni stagionali relative alla raccolta e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumicoli, della floricoltura, della vitivinicoltura e delle olive per le quali è particolarmente sentita *in loco* la carenza di manodopera e che per la loro breve durata rendono assai arduo, se non addirittura impossibile, l'incontro a distanza tra domanda ed offerta di lavoro.

In ordine a tali attività e durante i relativi periodi, i conduttori per soddisfare le esigenze delle aziende sono sovente costretti a fare ricorso, anche in considerazione della deteriorabilità dei prodotti, a manodopera professionalmente non agricola e per lo più formata da studenti e giovani in cerca di prima occupazione ed in minore percentuale, casalinghe e pensionati.

Per superare i lamentati inconvenienti, relativi al reperimento della manodopera, che ogni anno, malgrado l'utile intervento delle Sezioni di collocamento, si presentano puntualmente all'atto dell'inizio delle attività stagionali in parola, si è ritenuto di alleviare il problema in argomento attraverso l'unità proposta di legge che mira, con i suoi tre articoli, a semplificare le procedure attualmente in atto in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli.

Infatti mediante le integrazioni degli articoli 10 della legge 11 marzo 1970, numero 83 ed 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, si vuole:

— accelerare le procedure per le assunzioni del personale da adibire alle succitate lavorazioni stagionali trattandosi di lavori rivolti a prodotti deteriorabili;

— venire incontro alle aziende agricole, per lo più periferiche al concentrico del comune sede della Sezione collocamento, nel reperimento, anche al di fuori del settore

produttivo di appartenenza, della manodopera occorrente per le lavorazioni stagionali oggetto dell'articolo 1 della allegata proposta di legge;

— facilitare, abbreviando e semplificando l'iter procedurale per l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, i giovani in cerca di prima occupazione verso quelle attività di breve durata che per loro rappresentano un « parcheggio » retributivo in attesa di un definitivo impiego a tempo indeterminato e di aiutare i giovani studenti di famiglie meno abbienti che, durante le vacanze estive mirano, autonomamente, attraverso il lavoro, a formarsi « borse di studio » per il proseguimento della scuola;

— limitare l'assunzione diretta per le sole attività stagionali in argomento le cui caratteristiche sono: la breve durata e la deteriorabilità dei prodotti oggetto delle attività stesse; mantenendo quindi fermo il principio generale del collocamento e dell'accertamento della manodopera agricola secondo i canoni della legge 11 marzo 1970, n. 83.

Nel porre in evidenza che nulla viene modificato in materia di accertamento e di accreditamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori agricoli, e, ferme restando le norme di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, con l'articolo 3 dell'allegata proposta di legge, sostitutivo dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, si propone di:

— trasferire da trimestrali ad annuali le denunce dei braccianti che i datori di lavoro devono effettuare al Servizio contributi agricoli unificati essendo l'iscrizione a ruolo, ai fini della riscossione dei contributi, annuale e non trimestrale;

— portare la denuncia di inizio d'anno dei salariati fissi e delle relative giornate lavorative a fine anno e cioè da preventiva a consuntiva, per evitare che vengano addebitati ai datori di lavoro i contributi per l'intero periodo annuale (n. 312 giornate lavorative) senza tenere conto in detrazione delle giornate lavorative non soggette a contribuzione fiscale (malattia, infortuni, ecc.) in quanto il lavoratore gode, per tali casi, dei « contributi figurativi ».

Come si può osservare, si tratta di un provvedimento, che non comporta spese all'erario e che nel suo breve contesto mira solo ed esclusivamente a favorire quei rap-

porti di lavoro che per la loro precarietà nel tempo e la loro configurazione prettamente bracciantile, trovano facili possibilità di evasione alle norme in materia di collocamento ed accertamento contributivo, previdenziale

ed assistenziale, se non regolati, nella loro instaurazione e nel loro *iter*, da leggi che tengano conto delle caratteristiche stesse del rapporto di lavoro e delle componenti sociali chiamate a formarlo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai conduttori di aziende agricole singoli ed associati, loro cooperative, consorzi e associazioni è consentita l'assunzione diretta di lavoratori per non più di sessanta giornate lavorative annue, anche se discontinue, per ogni lavoratore, per attività stagionali relative alla raccolta, cernita, lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti orticoli, frutticoli, floricoli, vitivinicoli, agrumicoli, e delle olive, nonché per i lavori stagionali agricoli in genere.

In deroga al disposto dell'articolo 9 della citata legge 11 marzo 1970, n. 83, per i lavoratori di cui al comma precedente non sussiste l'obbligo della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento.

I datori di lavoro sono obbligati a comunicare l'avvenuta assunzione alla Sezione di collocamento competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro, indicando, per ogni assunto, i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza.

Per la denuncia di cessazione e per la comunicazione delle giornate lavorative effettivamente svolte, valgono i termini previsti dal 1° comma dell'articolo 14 della succitata legge 11 marzo 1970, n. 83.

### ART. 2.

All'articolo 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è aggiunto, dopo il punto 6), il seguente:

« 7) sono altresì eccettuati dal possesso del libretto personale di lavoro, i lavoratori addetti alle attività stagionali inerenti

alla raccolta, cernita, lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti orticoli, frutticoli, floricoli, vitivinicoli, agrumicoli e delle olive nonché lavori stagionali agricoli in genere.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, mantenuto in vigore dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, e all'articolo 32, 1° comma lettera *a* della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle province nelle quali, sino al 26 giugno 1940, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti a presentare:

*a*) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nell'anno, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero delle giornate da questi prestate;

*b*) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero delle giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

*c*) denuncia dei salariati fissi indicante le generalità di ciascuno ed il numero delle giornate da questi prestate nell'anno solare. Ai fini del pagamento dei contributi non vanno computate le giornate di assenza che determinano la contribuzione figurativa;

*d*) denuncia dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.

Le denunce di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

- entro il 31 gennaio di ogni anno se si riferiscono a braccianti avventizi e compartecipanti individuali per le prestazioni inerenti all'anno precedente;

- entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;

- entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;

- entro il 31 gennaio di ogni anno se si riferiscono a salariati fissi per le prestazioni relative all'anno precedente;

- entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno agrario se si riferiscono a mezzadri o coloni ».